



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

I. Ragione sociale, scopo, sede e durata

Art. 1 – Ragione sociale e sede

Il Vespa Club Locarno (di seguito VCL) è un'associazione aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, affiliato al Vespa Club Svizzera (di seguito VCS).

La sede del VCL è presso il recapito del Presidente in carica, a Locarno o nelle sue immediate vicinanze.

Art. 2 – Scopo

Lo scopo del VCL è di riunire tutte le persone proprietarie di motoveicoli "Vespa" e di promuoverne l'immagine attraverso manifestazioni benefiche, culturali e ricreative.

Art. 3 – Durata

La durata del VCL è illimitata, fatto salvo l'art. 31 del presente statuto.

II. Soci: requisiti e doveri

Art. 4 – Soci

Possono essere soci del VCL le persone fisiche che intendono sostenere gli obiettivi.

Il VCL contempla soci *attivi*, soci *onorari* e soci *sostenitori*.


I soci *attivi* e *sostenitori* formano la categoria dei soci *contribuenti*, poiché pagano la quota sociale.

I soci *attivi* e *onorari* hanno diritto di voto e di eleggibilità in seno dell'associazione.

Quale socio *onorario* è intesa ogni persona che abbia conferito al VCL una prestazione di eccezionale benemeranza.

Art. 5 – Quota sociale

Ogni socio contribuente è tenuto a pagare la quota sociale nei termini indicati nella convocazione alla presentazione di ogni inizio stagione, ad ogni modo al più tardi entro la fine del primo trimestre di ogni anno. L'ammontare, stabilito annualmente dall'Assemblea Generale, è fissato al momento dell'approvazione del presente statuto a Fr. 40.-- per i soci *attivi* e Fr. 25.-- per quelli *sostenitori*.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art. 6 – Comportamento

I soci sono tenuti a conformarsi alle decisioni dell'associazione e si impegnano a comportarsi in modo consono agli interessi della medesima e secondo gli statuti.

Art. 7 – Acquisto della qualità di socio

Per essere ammesso quale socio *attivo*, *sostenitore*, occorre formulare domanda scritta al Comitato, il quale decide in merito. In caso di rifiuto, che deve essere motivato, l'interessato ha diritto di richiedere che sia l'Assemblea Generale a pronunciarsi a maggioranza semplice.

Parimenti contro l'ammissione di un socio da parte del Comitato, possono fare opposizione un quinto dei soci e in tal caso sarà l'Assemblea Generale a pronunciarsi a maggioranza semplice.

I soci *onorari* sono proclamati tali dall'Assemblea Generale per proposta del Comitato.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissione. Ogni socio può disdire in qualsiasi momento la propria appartenenza al VCL per la fine di ogni anno. Le dimissioni sono da inoltrare al Comitato in forma scritta e vanno motivate. Esse sono accettate dal momento in cui il socio ha adempiuto tutti gli impegni presi con il VCL, in particolare quelli finanziari.
- b) Esclusione.
- c) Decesso.

Art. 9 – Esclusione

- a) Automatica: il socio contribuente che al momento dell'Assemblea Generale non avesse ancora versato la quota sociale, sarà automaticamente e definitivamente radiato dal VCL. Lo stesso principio è applicato ai membri di Comitato il cui mandato è revocato (art. 33).
- b) Decisione motivata. L'esclusione di un socio avviene di regola per motivi gravi. Sono considerati tali in particolare:
 - la grave violazione degli obblighi statutari e dell'interesse del VCL;
 - l'agire contro le deliberazioni degli organi dell'associazione.
- c) Decisione senza indicazione dei motivi (art. 72 -CCS).

L'organo competente a decretare l'esclusione di un socio, per richiesta del Comitato, è unicamente l'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi. Prima della decisione deve essere in ogni caso concessa la possibilità all'interessato di esprimersi in merito.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art. 10 – Effetti dell'esclusione e delle dimissioni

Il socio escluso non ha diritto né a una quota del patrimonio sociale, né al rimborso pro rata temporis della sua quota sociale. Lo stesso vale per il socio dimissionario.

III. Gli organi sociali: competenze e organizzazione

Art. 11 – Organi

Gli organi del VCL sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato;
- c) il/i revisore/i dei conti.

A. L'Assemblea Generale

Art. 12 – Definizioni e attribuzioni


L'Assemblea Generale è l'organo supremo del VCL. Sono di sua competenza tutti gli oggetti e gli atti conferiti e riservati per legge. In particolare ha il diritto inalienabile di:

- a) approvare e modificare gli statuti;
- b) nominare e revocare il Comitato (attribuendone le cariche) e i revisori dei conti;
- c) approvare il rapporto annuale sulla gestione presentato dal Comitato;
- d) approvare il consuntivo dell'anno;
- e) approvare il rapporto di revisione dei conti;
- f) scaricare il Comitato e i revisori del loro lavoro;
- g) fissare la quota sociale;
- h) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- i) nominare i soci onorari;
- j) deliberare sui reclami e ricorsi contro il Comitato;
- k) decidere sullo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale;
- l) decidere in merito alle proposte regolarmente menzionate nell'ordine del giorno.

Art. 13 – Partecipazione, diritto ed espressione del voto

Ogni socio *attivo* o *onorario* ha diritto di partecipare alle assemblee o a farsi rappresentare da un altro socio mediante procura scritta, fatta eccezione dell'art. 31. E' ammessa un'unica delega per persona.

I soci attivi e onorari hanno diritto di voto, nella misura di un voto a persona, ad eccezione delle vertenze in cui essi stessi sono parti in causa.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Il voto si esprime di regola per alzata di mano. E' ammesso lo scrutinio segreto, qualora lo richiedesse la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – Convocazione

a) Assemblea Generale ordinaria

Essa è convocata annualmente dal Comitato, di regola nel mese di novembre. L'atto di convocazione dell'Assemblea Generale deve menzionare le trattande all'ordine del giorno e dovrà pervenire ai soci con almeno 30 giorni di anticipo. Nei successivi 10 giorni ogni socio può richiedere l'iscrizione di nuovi oggetti all'ordine del giorno, dopodiché il Comitato diramerà, se del caso, un ordine del giorno aggiornato;

b) Assemblea Generale straordinaria

Possono inoltre essere convocate una o più Assemblee Generali straordinarie per richiesta del Comitato o per richiesta scritta e motivata al Comitato da parte di 1/5 dei soci che hanno pagato la quota sociale annuale. Le norme di convocazione sono le stesse di cui alla lettera a).

Art. 15 – Validità e svolgimento

Le Assemblee sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci. Qualora un'Assemblea non potesse così validamente costituirsi, trascorso un quarto d'ora dall'orario di convocazione, una seconda Assemblea sarà convocata in loco con la stessa data e le stesse trattande, la quale potrà validamente deliberare. E' fatto salvo l'art. 31.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; se questi ne fosse impedito devono essere presiedute da un altro membro del Comitato o socio.


Art. 16 – Quorum

L'Assemblea delibera, salvo diversa disposizione degli statuti, in prima convocazione a maggioranza assoluta di voti, mentre in seconda convocazione a maggioranza semplice. Lo stesso principio regge le elezioni ai mandati interni al VCL.

B. Il Comitato

Art. 17- Definizione e attribuzioni

Il Comitato è l'organo esecutivo del VCL. Gli sono attribuiti i più ampi poteri per la definizione delle strategie e delle attività dell'associazione ed il controllo della gestione e degli affari sociali ammessi per legge e dal presente statuto (v. art. 7, 8, 9 b, 14 b).



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Per l'organizzazione di eventi particolari esso può fare capo anche a collaboratori esterni, formando se del caso commissioni speciali presiedute da un membro di Comitato. I programmi di simili commissioni sono stabiliti dal Comitato, il quale decide pure ai sensi dell'art. 21. I collaboratori che partecipano alle sedute di Comitato non hanno diritto di voto.

Art. 18 – Composizione e durata

Il Comitato si compone da 3 a 9 membri, che devono essere soci dell'associazione e sono sempre rieleggibili. Essi rivestono le seguenti cariche (cumulabili):

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Cassiere;
- Consiglieri.

Esso è eletto dall'Assemblea Generale per la durata di un anno. E' fatta riserva per le dimissioni e la revoca. Il Comitato può per contro scegliere tra i suoi membri o tra i soci l'alfiere responsabile del vessillo sociale. Egli non ha competenze di Comitato qualora non ne facesse già parte per elezione.

Art. 19 – Membri di Comitato

Il *Presidente* rappresenta il VCL nei confronti di terzi e ha il compito di dirigere l'andamento dell'associazione nello spirito del programma da lui presentato ed approvato dall'Assemblea Generale.

Il *Vice Presidente* sostituisce il *Presidente* in caso di inadempimento.

Il *Segretario* disbriga gli affari amministrativi del VCL ed è responsabile dell'archivio dell'associazione.


Il *Cassiere* si occupa della gestione patrimoniale della società e della tenuta dei libri contabili. In particolare verserà immediatamente sul conto corrente bancario del VCL ogni avere di spettanza dell'associazione.

I *Consiglieri* sono responsabili in particolare di stabilire il percorso delle gite, nonché della sicurezza stradale durante le trasferte da effettuare.

Art. 20 – Convocazione

Il Comitato si riunisce su convocazione del *Presidente*, ma almeno quattro volte per anno (una per trimestre). Ogni membro del Comitato può esigere, indicandone i motivi, la convocazione immediata di una seduta di Comitato. Il Comitato deve essere convocato per iscritto all'ultimo indirizzo noto del membro, con almeno 10 giorni di preavviso.

Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di riunione con la presenza totalitaria dei membri di Comitato, le norme di convocazione sono dispensate.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art. 21 – Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare solitamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il voto del *Presidente* è decisivo.

Art. 22 – Rappresentanza

Il VCL è vincolato di fronte a terze persone nel seguente modo:

- negli affari finanziari dalla firma singola del *Presidente* o del *Cassiere*;
- negli scritti ufficiali o su contratti dalla firma singola del *Presidente* o del *Vice Presidente*. Gli altri membri del Comitato firmano collettivamente con il *Presidente* o il *Vice Presidente*;
- per la corrispondenza generale e le informazioni della firma singola del membro di Comitato responsabile;
- in merito alla retribuzione dei soci per il lavoro svolto in seno al VCL, della firma collettiva a due del *Presidente* e del *Vice Presidente*, rispettivamente del *Presidente* e del *Cassiere* (art. 29).

Art. 23 – Responsabilità dei membri del Comitato

I membri del Comitato sono personalmente e solidamente responsabili dei danni cagionati intenzionalmente alla società o a terze persone.

C. I revisori dei conti

Art. 24 – Compiti e durata del mandato

I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale della società e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all'Assemblea Generale, cui possono inoltrare proposte.

Annualmente l'Assemblea Generale nomina un revisore dei conti, sempre rieleggibile.

IV. Mezzi finanziari e patrimonio sociale

Art. 25 – Patrimonio sociale

Il VCL fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, riservato l'art. 23 per i membri di Comitato.

In occasione dell'Assemblea Generale il Comitato può formulare delle proposte circa l'utilizzazione dell'eventuale utile netto, ritenuto che lo stesso sarà normalmente destinato integralmente a coprire i costi d'esercizio, al fondo di riserva ed eventuali opere benefiche.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art. 26 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari del VCL sono costituiti da:

- a) quota sociale;
- b) incassi derivanti da manifestazioni varie;
- c) proventi dal patrimonio;
- d) devoluzioni, elargizioni e donazioni.

V. Disposizioni varie: esercizi annuali, comunicazioni e retribuzioni

Art. 27 – Esercizio annuale

L'esercizio annuale è compreso tra il giorno 01 ottobre ed il giorno 30 settembre dell'anno seguente.

Dieci giorni prima dell'Assemblea Generale devono essere messi a disposizione dei soci il rapporto del Comitato, i conti dell'anno trascorso, lo stato patrimoniale alla fine dell'esercizio, rapporto dei revisori.

Art. 28 – Comunicazioni ai soci

Ogni scritto del VCL trasmesso ai soci sarà inviato al loro ultimo indirizzo noto. Tutti gli invii sono di regola da effettuare tramite posta ordinaria (A o B).

Per i giri domenicali in Vespa è per contro sufficiente l'avviso orale da parte dei soci a uno dei membri di comitato entro il giovedì precedente la gita.


Art. 29 – Retribuzioni

Per nessun motivo un socio può pretendere dal VCL una retribuzione per il lavoro svolto in seno allo stesso, a meno che, per casi particolari, la stessa non gli sia stata espressamente riconosciuta per iscritto dal Comitato (art. 22).

VI. Modifica dello statuto e scioglimento del VCL

Art. 30 – Modifica dello statuto

Ogni revisione del presente statuto deve essere deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art 31 – Scioglimento del VCL

Lo scioglimento volontario dell'associazione può essere **unicamente** deciso da un'Assemblea Generale straordinaria convocata per richiesta di **due terzi** dei soci e approvata da una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei soci.

Art 32 – Destinazione del patrimonio sociale

Deliberato lo scioglimento del VCL, l'Assemblea Generale straordinaria dovrà, anche se la convocazione non lo prevede, designare dei liquidatori e, se necessario, deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale, in difetto di che lo stesso dovrà essere depositato su di un conto bancario, a disposizione di una futura associazione avente scopi analoghi o devoluta a scopo benefico. Trascorsi 10 anni l'importo sarà in ogni caso devoluto all'ente assistenziale di quel comune che, al momento dello scioglimento, annoverava il maggior numero di soci iscritti.


Art. 33 – Revoca

Un quinto dei soci può richiedere in qualsiasi momento all'Assemblea Generale di deliberare in merito alla revoca per motivi gravi di ogni membro di Comitato, come pure dei revisori. Quale motivo grave è considerato in particolar modo l'inadempimento della carica affidata per elezione, la grave violazione degli obblighi statutari, l'agire contro gli interessi dell'associazione o dei suoi membri, nonché il mancato pagamento della quota sociale.

Art. 34 – Contestazioni giudiziali

Legittimato a rappresentare il VCL in caso di contestazioni giudiziali è:

- a) il *Presidente* (o il *Vice Presidente* qualora egli ne fosse impedito) per le vertenze tra la società e i singoli soci;
- b) i membri di Comitato collettivamente a due per le vertenze tra la società e i membri di Comitato. In questo caso essi devono darne tempestivo avviso ai soci, indicando un'Assemblea Generale straordinaria che deciderà in merito, conferendo – se del caso – ad un membro di Comitato un mandato esplicito.



Via ai Ronch 38 – 6653 Verscio
www.vespaclublocarno.ch - info@vespaclublocarno.ch

STATUTO VESPA CLUB LOCARNO

Art. 35 – FORO GIUDIZIARIO E DIRITTO APPLICABILE

Per qualsiasi vertenza inerente l'associazione, rispettivamente tra i soci e l'associazione, è eletto il FORO GIURIDICO di LOCARNO-CITTÀ.

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti statuti è applicabile il diritto svizzero e in particolare gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea Generale e sostituisce quello del 8 maggio 1977, da quel momento non più valido.

Il presente statuto è stato deliberato dall'Assemblea Generale svoltasi in data 11 novembre 2023.

COMITATO IN CARICA

Presidente:

Paolo Ciaramella

Vice Presidente:

Floriano Mazzucchi

Segretario:

Angelo Ciaramella

Cassiere:

Fabio Sartori

Consigliere

Orazio Manduca

Consigliere aggiunto

Enzo Busacca